

P.U. R.G. n. 80-2/2024



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Enrico Quaranta	Presidente
-Dr.ssa Marta Sodano	Giudice
-Dr.ssa Simona Di Rauso	Giudice rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al P.U. r.g. n. 80-2/2024 avente ad oggetto apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. ccii, sul ricorso proposto dal dott. De Santo, nella sua qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento nell'interesse di:

PIETRANTUONO ALESSANDRO, (C.F. CF: PTRLSN79C09F224J), nato a Minturno (LT) il 09.03.1979 elettivamente domiciliato in Castelvoturno (Ce) alla via Domitiana km 34, 100 n. 543, presso lo studio dell'Advisor Romano

debitore

Udita la relazione del Giudice relatore,

premesso che il Pietrantuono in data 08.05.2024 depositava ricorso per ristrutturazione dei debiti chiedendo, in subordine, l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

rilevato che, in data 17.9.2024, il Giudice delegato dichiarava inammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti per aver ravvisato la condizione ostativa dell'art. 69 comma 1, CCII, ossia per aver il ricorrente determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave;



rilevato che, a seguito dell'istanza presentata in subordine dal ricorrente nel ricorso per ristrutturazione dei debiti, finalizzata all'apertura della liquidazione controllata, veniva aperto il relativo sub procedimento (rg. n. 80-2/2024) assegnato anch'esso allo scrivente magistrato;

rilevato che lo scrivente magistrato rimetteva al collegio la decisione sull'apertura della liquidazione controllata;

ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 lett. b), essendo il ricorrente residente in Sessa Aurunca ed essendo ivi collocato il centro dei suoi interessi;

vista la documentazione già allegata al precedente ricorso per ristrutturazione dei debiti;

visti i chiarimenti e la documentazione integrativa richiesta dal Tribunale e depositata nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti il 01.08.2024;

rilevato, quanto alla durata, che dalla relazione allegata al procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il ricorrente abbia inteso prospettare una procedura con durata, pari a 8 anni e mezzo circa (Vedasi sul punto la proposta di piano nel sub. 80.1.2024, pag. 7, in cui indica una durata complessiva di 104 rate);

osservato a tale riguardo:

- che la liquidazione controllata rappresenta istituto a beneficio del debitore sovraindebitato con cui questi, per superare il proprio stato di crisi o d'insolvenza, mette a disposizione della soddisfazione dei creditori il proprio patrimonio;

- più in dettaglio che la procedura riveste pacifica natura liquidatoria e - fatto salvo per l'esclusione dei beni indicati dall'art. 268, co. 4, CCII - essa costituisce applicazione del generale principio di garanzia patrimoniale dettato dall'art. 2740, co. 1, cc, secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri;

- che è noto al Tribunale il dibattito ed il contrasto interpretativo sorti con riguardo ai tempi di definizione della cosiddetta liquidazione del patrimonio senza beni (*rectius* nel caso di specie senza beni immobili, disponendo il ricorrente solo di due autovetture, come si dirà più avanti, utilizzate per gli spostamenti);

- in particolare, che il tema è stato oggetto anche di questione di costituzionalità, decisa dalla Corte delle Legge con sentenza n. 6/2024, con cui è stata dichiarata la manifesta infondatezza del contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione dell'art. 142 CCII. Nello specifico i giudici rimettenti evidenziavano la lacuna normativa esistente in punto di



durata minima della procedura caratterizzata dalla sola acquisizione di quote di reddito del debitore -(indicata sub species dai liquidatori in quattro anni, nel contesto di ciascun programma di liquidazione ex art. 272 CCII e salvo eventuale effetto esdebitatorio precedente ex art. 281 CCII - e la conseguente applicazione alla fattispecie dell'art. 142 CCII, relativo alla liquidazione giudiziale, eccedendo poi il contrasto di tale norma con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

- che la Corte Costituzionale ha definito detta questione con una sentenza interpretativa di rigetto, secondo cui il triennio che legittima il ricorso all'esdebitazione è non solo quello massivo prevedibile in sede del richiamato programma di liquidazione, ma anche quello minimo di apprensione dei beni sopravvenuti del debitore;

ritenuto che tale decisione non possa essere condivisa;

ritenuto, più segnatamente, che la pronunzia del giudice delle leggi – peraltro, per sua natura, senza efficacia vincolante per l'interprete – lasci aperti una serie di profili problematici;

ritenuto, in proposito: - che il primo profilo di criticità della decisione attenga all'ammissibilità di un ricorso del debitore che, predeterminando la durata dell'acquisizione dei beni a sopravvenire, in tal modo finisca: a) per delimitare l'attivo da destinare ai creditori, esorbitando in tal modo dal perimetro espressamente delineato dal legislatore che - ai sensi dell'art. 268, co. 4 CCII – ha declinato le categorie dei beni sottratte al concorso ; b) per intervenire in un campo viceversa attribuito al liquidatore, che ai sensi dell'art. 272 CCII deve sia inventariare i beni, sia redigere un programma in ordine ai tempi e le modalità di acquisizione dell'attivo;

rilevato, per altro verso, che è la stessa Corte Costituzionale a chiarire che il giudice ben potrebbe sindacare il programma del liquidatore che, intervenendo sulla durata di cui al punto b) quanto all'acquisizione dei beni sopravvenuti del debitore, finirebbe per lasciare insoddisfatte le ragioni dei creditori;

rilevato che a tal ultimo riguardo la Corte ricorda che la procedura deve essere ispirata al soddisfacimento della platea dei creditori e delle spese di giustizia, pur se questo obiettivo debba essere perseguito in una prospettiva di durata che consenta un tempestivo reinserimento del debitore nel circuito economico complessivo;

ritenuto che il ragionamento del giudice delle leggi sul punto che precede non sia totalmente condivisibile. Più precisamente, il fresh restart per i debitori che non



svolgono attività imprenditoriale era un auspicio conclamato dalla Direttiva Insolvency al Considerando n. 21;

rilevato che il legislatore interno ha finito per recepire quella indicazione prevedendo l'istituto dell'esdebitazione di diritto, operante allo spirare dei tre anni dall'apertura della procedura ex art. 282 co. 1, CCII;

considerato, tuttavia, che il procedimento esdebitatorio è regolato dall'art. 281 CCII, tal che esso è subordinato ad istanza di parte ove l'esdebitazione non sia dichiarata dal Tribunale con il decreto di chiusura della procedura. Tra l'altro l'esdebitazione di diritto – oltre che la domanda dell'interessato – presuppone l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 280 CCII;

ritenuto, in altre parole:

- 1) che non spetti al debitore predeterminare la durata della liquidazione controllata;
- 2) che essa deve essere piuttosto oggetto di programmazione da parte del liquidatore, in maniera tale da consentire l'adeguato soddisfacimento dei creditori e delle spese di giustizia;
- 3) che ai fini della individuazione della durata, ma anche del parametro minimo di tale soddisfazione creditoria, debba tenersi conto delle indicazioni contenute nell'art. 283 CCII, laddove al comma 1 prevede l'obbligo di pagamento in capo al debitore meritevole ove nei quattro anni dal decreto di esdebitazione sopravvengano utilità che consentano il soddisfacimento dei creditori in una percentuale non inferiore complessivamente al 10%.

Ed invero ad opinare diversamente, quindi a consentire l'accesso del debitore capiente – ovvero colui capace di offrire una qualche utilità diretta o indiretta ai propri creditori - ad un'esdebitazione che segua una liquidazione controllata senza beni, con apprensione di redditi per una durata inferiore al quadriennio e con una soddisfazione delle ragioni creditorie per una percentuale inferiore a quella prevista dall'art. 283 cit., significherebbe creare una chiara disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dal legislatore per la liberazione dei debiti dell'incapiente;

- 4) che, infine, ciò non toglie che la durata della liquidazione possa subire un arresto in ipotesi di domanda di accesso all'esdebitazione di diritto, tuttavia: (I) con effetti solo all'esito del relativo eventuale accoglimento con decisione irretrattabile; (II) senza che l'esdebitazione possa determinare la chiusura della liquidazione controllata, regolata dall'art. 233 CCII, giusto il richiamo di compatibilità contenuto dall'art. 276 CCII; (III)



senza che l'esdebitazione possa determinare l'interruzione delle attività esecutive del programma di liquidazione;

ritenuto, in ordine alla durata della liquidazione prevista nel programma di cui all'art. 272 CCII, che vada ulteriormente chiarita l'efficacia della disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolata, che invoca che essa sia ragionevole e giusta;

chiarito, più precisamente: (i) che non esiste nell'attuale disciplina della liquidazione controllata un parametro temporale che definisca la sua durata ragionevole, tanto che la stessa Corte Costituzionale - nella sentenza di cui in premessa - ritiene che essa debba ancorarsi alle peculiarità concrete della procedura, pur potendo assumere rilievo ai fini il termine quadriennale di cui all'art. 282 CCII; (ii) che l'eventuale violazione di quel termine, ove individuato, non determina alcun effetto reale, ovvero la chiusura della procedura, quanto integrazione del presupposto di eventuali domande indennitarie connesse ad una relativa durata irragionevole; (iii) che in ogni caso la durata della procedura - anche per la fase necessitata dall'esecuzione del programma di liquidazione e/o alla conclusioni delle liti attivate in conformità al medesimo - ove pure ecceda il termine sub (ii), può intendersi volta a garantire un beneficio per i creditori quale ulteriore attivo da attribuire in loro favore, tale da elidere ogni pregiudizio derivante dal lasso temporale intercorso per la relativa definizione;

ritenuto, pertanto, che, non potendo predeterminarsi la durata della liquidazione, ogni decisione in merito spetti al liquidatore in sede di programma ex art. 272 CCII, in maniera tale da offrire comunque una percentuale soddisfacente dei creditori ossequiosa dei principi affermati in precedenza;

rilevato che comunque, se ciò è vero in linea di principio, nella fattispecie esaminata il ricorrente pare abbia inteso prospettare una procedura con durata, così come indicata nel piano, pari a 8 anni e mezzo circa (cfr. proposta di piano a pag. 7 in cui indica una durata complessiva di 104 rate);

ritenuto che tale durata appare ad ogni modo ragionevole, spettando in ogni caso qualsiasi decisione in merito al liquidatore in sede di programma ex art. 272 CCII, in maniera tale da offrire comunque una percentuale soddisfacente dei creditori ossequiosa dei principi affermati in precedenza;

vista la relazione dell'OCC ex art. 269 c. 2 CCII, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché un'illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;



rilevato che pare sussistere il presupposto soggettivo, visto che Pietrantuono Alessandro è consumatore nell'accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e CCII, la cui debitoria, secondo quanto attestato dall'OCC, deriva prevalentemente dal mancato pagamento di numerose rate di vari finanziamenti contratti per asserite esigenze familiari e comunque non nell'esercizio di attività di impresa, trattandosi di dipendente del Ministero della difesa;

considerato che, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII e più segnatamente della sua insolvenza, ex art. 2, c. 1 lett. b), poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione ed il regolare adempimento delle obbligazioni assunte, pari a complessivi euro € 204.157,88 (Cfr. come indicati all'All. A della nota di deposito del 01.08.2024);

rilevato che tale ultimo importo include anche le spese sorte in occasione della presente procedura (spese per l'OCC incluse tra i crediti prededucibili e per l'Advisor incluse tra i crediti privilegiati);

rilevato che, quanto all'insolvenza, essa va intesa quale generale situazione di difficoltà economica riguardante il debitore, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio: ciò che rileva, in altri termini, è che il debitore non sia più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, sino a diventare irrilevante anche che il patrimonio sia superiore alla esposizione debitoria, in quanto il patrimonio potrebbe essere altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile.

Considerato:

- che, quanto all'attivo patrimoniale ed al profilo reddituale, il Pietrantuono:
 - a) non risulta proprietario di alcun bene immobile (Cfr. allegati al ricorso e alla nota di deposito del 01.08.2024);
 - b) risulta proprietario solo di due beni mobili registrati, nella specie un autoveicolo mod. Fiat 500 targato L FD179AA immatricolato nel 2015 ed uno mod. Smart Fortwo targato DJ125KJ immatricolato nel 2007, non inclusi nel piano e nella domanda di liquidazione controllata in quanto il primo utilizzato dal Pietrantuono per raggiungere la sua sede di lavoro in Bologna e il secondo,



comunque, di scarso valore, utilizzato dalla moglie, in assenza del marito, per gli spostamenti familiari (cfr. allegati alla nota di deposito del 05.06.2024);

c) risulta essere percettore di reddito da lavoro svolto alle dipendenze del Ministero della Difesa- Esercito italiano, con ruolo di Graduato Aiutante - in servizio presso la Caserma di Bologna - con retribuzione mensile (al lordo delle trattenute) come da lui asserito pari ad euro 1.966,00(Cfr. come da buste paga tutte alleate al ricorso);

d) non risulta vantare crediti futuri;

-che quanto alla debitoria, il Pietrantuono risulta esposto prevalentemente per debiti generati dal mancato pagamento delle rate di numerosi finanziamenti contratti per far fronte alle crescenti esigenze familiari - debiti derivanti da un contratto di finanziamento, delegazione di pagamento, debiti di natura tributaria nonché derivanti dal mancato pagamento dei canoni di locazione nei confronti dell'istituto Diocesano (per circa 9.000,00 circa), per un totale complessivo di € 204.157,88;

ritenuto, quindi, che il ricorrente sia in stato di sovraindebitamento, stante la sua incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni scadute, anche in via prospettica;

rilevato, quindi, che l'attivo disponibile non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;

considerato che non vi è un attivo liquidabile, atteso che il Pietrantuono non è proprietario di alcun bene immobile ed è proprietario di due autovetture necessarie per gli spostamenti della famiglia;

rilevato, per altro verso, che il Pietrantuono è titolare di un reddito, al lordo delle rate della cessione del quinto stipulata con Fidelity e degli altri finanziamenti per cui operano le trattenute, pari ad euro 1966,00;

preso atto delle spese mensili come prospettate dal ricorrente necessarie al suo sostentamento (per euro 1.621,00), comprensive delle spese per il canone di locazione dell'immobile in cui risiede il ricorrente insieme alla sua famiglia (Cfr. All. 1 contratto di locazione);

considerato in ogni caso il potere del giudice di poter quantificare d'ufficio le spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, anche utilizzando il



parametro analogico di cui all'art. 283, comma 2, del CCII, (Cfr. Tribunale Pescara, 08 Febbraio 2023);

ritenuto in ogni caso congrua la cifra di euro 1.621,00, in linea con i dati ISTAT da parte del gestore della crisi;

ritenuto, pertanto, che la quota di stipendio mensile del ricorrente da escludersi dalla liquidazione debba essere determinata nella somma di € 1.621,00 (tenuto conto delle somme necessarie per far fronte ai bisogni quotidiani del ricorrente e della sua famiglia, quelle che sostiene mensilmente per raggiungere la sede lavorativa di Bologna nonché delle spese che versa mensilmente per il canone di locazione);

considerato, infatti, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;

rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;

considerato che, non sussistendo cessioni del quinto di cui comunque va esclusa la persistente operatività, e tenuto conto delle spese allegare dai ricorrenti per il sostentamento proprio e della famiglia, come dettagliate in atti e tali da escludere dal concorso l'importo cadauno determinato in precedenza, il residuo dello stipendio del ricorrente sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;

ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore;

considerato che alla apertura della liquidazione controllata consegue *ipso iure* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.



Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Pietrantuono Alessandro**, (C.F. CF: PTRLSN79C09F224J), nato a Minturno (LT) il 09.03.1979 residente in Sessa Aurunca (CE) alla Trav. S. Germano/Sessa Aurunca, n. 2;

Nomina Giudice delegato, in sostituzione del GD dott. Castaldo, il dott. Enrico Quaranta;

Nomina liquidatore il dr. Daniele De Santo;

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni (60) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.621,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo anche con riferimento ad eventuali conti correnti aperti) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento e la trascriva in relazione agli eventuali beni immobili e ai beni mobili registrati sussistenti ed oggetto di liquidazione;

dispone che il ricorrente notifichi la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo



telematico);

dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

dispone che il liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che, terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Sentenza da prenotarsi a debito (ex C.C. sent. n.121/2024).

Si comunichi.

Santa Maria Capua Vetere, 24.09.2024

Il giudice relatore

Dr.ssa Simona Di Rauso

Il Presidente

Dr. Enrico Quaranta

VISTO SI PUBBLICHI.
S. MARIA C.V. 14-10-2024
Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Gabriella Maria Casella

